



PROVINCIA DI SONDRIO

Sondrio, 29 agosto 2016

Registro ordinanze n.2

Oggetto: prescrizioni comportamentali per i fruitori/frequentatori della montagna per il rispetto e la tutela della fauna selvatica

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- le attività del tempo libero da svolgere in montagna sono diventate sempre più numerose e sempre più diversificate. A quelle tradizionali, come escursionismo, alpinismo, sci alpino e sci di fondo, se ne sono aggiunte molte altre quali scialpinismo, escursionismo con racchette da neve, mountain-biking, parapendio, sport d'acqua come rafting, canyoning e canoeing, arrampicata sportiva, sassismo, corse d'orientamento, jogging, fat bike, elisky, motoslitte, quad, "caccia fotografica" anche mediante l'impiego di droni/action camera/fototrappole o altri oggetti volanti radiocomandati e qualsiasi altra attività ludico-turistica da svolgere in montagna;
- che ai detentori/proprietari di animali corre l'obbligo della custodia con le debite cautele degli stessi;

Preso atto

- delle reiterate segnalazioni di fauna selvatica in difficoltà perchè disturbata da comportamenti poco rispettosi da parte di fruitori/escursionisti della montagna tali da produrre disturbo alla fauna selvatica da indurre cambiamenti comportamentali significativi con potenzialità traumatizzanti anche con il rischio di perdita delle capacità di adattamento sino all'esaurimento delle energie;
- dell'esigenza di tutela, in particolar modo, dei periodi riproduttivi della fauna selvatica di cui all'art.2 della Legge 11 febbraio 1992, n°157 in special modo i siti di nidificazione di aquila, gipeto e delle arene dei galliformi;

Vista la necessità di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o controllarli, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, promuovendo il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile per la tutela dell'ambiente;

Considerato che molte delle attività ludico-sportive sopracitate vengono svolte durante il periodo invernale, periodo particolarmente delicato e difficile per la fauna selvatica che adotta strategie etologiche ed ecologiche specifiche ai fini della sopravvivenza e che proprio in questi mesi necessita di maggior tutela e cura;

Ritenuto che in applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n.157 la Provincia esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio provinciale, non solo all'interno dei Siti Natura 2000 gestiti direttamente;

foglio n. 1 di 4



Visti:

- **gli artt. 1 e 2 della L.157/92** Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- **gli artt. 1, 2 e 43 della L.R. 26/93** Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell' equilibrio ambientale e disciplina dell' attività venatoria;
- **l'art.5 comma 2 della Legge Regionale 8 luglio 2015, n°19** che recita: *"Restano confermate in capo alla Provincia di Sondrio le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A, nonché le funzioni di polizia amministrativa locale"* ;
- **l'art.672 del codice penale;**
- **gli art. 7 e 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;**
- **la legge 24 novembre 1981, n°689 e ss.mm.ii.;**
- **la Direttiva 92/43/CEE** Habitat "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" e sancita con D.P.R.8 settembre 1997 n.357 e ss.mm.ii;
- **la Direttiva Uccelli 2009/147/CE** concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita dalla L.157/92 e ss.mm.ii;
- **Decreto Ministeriale 30 aprile 2014, Gazzetta Ufficiale n°114 del 19.05.2015** designazione ZSC e relative misure di conservazione;
- **Decreto Ministeriale 15 luglio 2016, Gazzetta Ufficiale n°186 del 10.08.2016** designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia;
- **Lo Statuto della Provincia Sondrio;**

Tutto ciò premesso

al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale, nonché di tutelarne la salute e il benessere della fauna selvatica a cui riconosce la dignità di esseri viventi, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche;

ORDINA

1. **il DIVIETO** di qualsiasi forma di disturbo grave e/o prolungato tale da produrre significativo cambiamento della condizione momentanea di fauna selvatica come risultato di uno stimolo esterno imprevisto ed imprevedibile con reazioni aspecifiche dell'organismo con potenzialità traumatizzante;
2. **il DIVIETO** di qualsiasi forma di disturbo ai siti di nidificazione di aquila, gipeto e arene dei galliformi durante il periodo riproduttivo;

DISPONE LE SEGUENTI SANZIONI

ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00. Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi, per ogni singola violazione accertata, al pagamento in misura ridotta dell'importo di:

€. 150,00 per la violazione indicata al punto 1

€. 250,00 per la violazione indicata al punto 2

In caso di decesso dell'animale/i, ricollegabile al disturbo antropico oggetto della presente ordinanza, la Provincia di Sondrio dispone altresì il risarcimento del danno arrecato, richiedendo al trasgressore il corrispondente valore di mercato dell'animale vivo.



AVVERTE CHE

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

In caso di mancato pagamento della somma dovuta entro il termine previsto, si ricorrerà alla riscossione coattiva di cui all'art. 27 della Legge 24.11.1981 nr. 689.

L'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento è totalmente a carico del trasgressore.

E' avvalsa la facoltà al trasgressore, a norma della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche, di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Presidente della Provincia di Sondrio, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione.

Il Responsabile del Servizio ricevuti gli atti e tenuto conto delle direttive, mediante Ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma da doversi pagare, fino a un massimo di € 500,00, oppure adotterà provvedimento di archiviazione che dovrà essere trasmesso al Comando accertatore.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

Ai sensi degli artt. 3 comma quarto e 5 comma terzo della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Provinciale di Sondrio.

La presente ordinanza non si applica per gli interventi o le attività di natura faunistica che sono autorizzati dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio o da altro ente preposto.

DISPONE CHE

- il presente atto ha vigore dalle ore 00,00 del primo giorno successivo alla data della sua emanazione e resterà vigente sino alla sua espressa revoca/modifica;
- il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con l'affissione all'Albo Pretorio della Provincia per giorni 15 e incarica di fare rispettare la presente ordinanza, irrogando la relativa sanzione, la Polizia Provinciale e le altre forze di Polizia all'uopo preposte;

IL PRESIDENTE
LUCA DELLA BITTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

